

Modena, 3 maggio 2020

Circolare n. 14F/2020

A tutte le farmacie clienti

**Oggetto: protocollo d'intesa per ristoro maggior costo mascherine - commenti e soluzioni alternative**

In riferimento al protocollo d'intesa in oggetto sottoscritto il 1 maggio scorso tra il Commissario Straordinario Arcuri e le Associazioni di categoria dei farmacisti, pur esprimendo sincero apprezzamento per il risultato ottenuto, che dovrebbe ridurre al minimo le perdite a carico delle farmacie che si erano da subito evidenziate dopo l'imposizione del prezzo massimo di vendita delle mascherine chirurgiche, desidero di seguito riportare i miei dubbi sulla possibilità di applicare correttamente o proficuamente gli accordi contenuti nell'intesa, soprattutto perché l'ottenimento del ristoro presuppone una formale asseverazione dell'istanza di rimborso da parte del commercialista, e proporre eventuali vie alternative per sopperire alla dannosa situazione creatasi.

Occorre anzitutto precisare che ciò che è stato siglato dal commissario e dalle rappresentanze sindacali non ha forza di legge ma è un semplice impegno, che dovrebbe certamente obbligare le parti ma la cui forza vincolante è stata posta in serio dubbio dalla recente sentenza del TAR Bologna n. 902/2019 del 25 novembre 2019 che, in tema di rispetto dei protocolli d'intesa sulla DPC, ha ritenuto che possano essere tranquillamente bypassati dalla parte pubblica svincolando unilateralmente Regione ed ASL da ogni obbligo derivante dagli accordi pattizi sottoscritti con le farmacie in materia di distribuzione per conto, lasciando queste ultime in totale balia dei decisori pubblici.

Ma anche volendo dare credito alla buona fede del Commissario emergono numerose criticità, in modo particolare sulla documentazione da presentare:

- Certificazione CE e pratiche ex art. 15 DL 18/2020: molte farmacie, nell'emergenza e nel caos di qualche settimana fa, si sono rivolte a fornitori improvvisati, che spesso hanno millantato qualità non realmente esistenti o creano ora serie difficoltà per fornire idonea documentazione;

- Fatture di acquisto: per lo stesso motivo alcuni fornitori hanno prodotte documentazioni fiscali poco precise soprattutto in relazione alle quantità consegnate;
- Estratto conto del gestionale: questa rappresenta una delle incertezze più rilevanti in quanto, come è noto, il software di carico-scarico non è richiesto da alcuna normativa ed è del tutto facoltativo. Motivo per cui non sottostà ad alcuna procedura di controllo, blocco, o quant'altro da parte di autorità ispettive che ne possano controllare il contenuto. I programmi stessi sono di conseguenza del tutto elastici per quanto riguarda le immissioni e variazioni, per cui il dato di giacenza alla mezzanotte del 26 aprile scorso non può certo essere acquisito acriticamente dal commercialista verificatore. Inoltre il protocollo fa riferimento alla “quantificazione delle scorte di magazzino”, intendendosi presumibilmente per tale il numero di pezzi di mascherine in giacenza associate al loro prezzo di acquisto, che dovrebbe essere ottenuto con “riferimento alle relative note di carico e alle note contabili corrispondenti”. Espressioni che non hanno un significato contabile o fiscale certo ma che probabilmente si riferiscono alle fatture di acquisto ed ai documenti commerciali o fatture di vendita emessi. Si ritiene la quantificazione richiesta di difficilissimo ottenimento, non solo per la materiale impossibilità di associare ad ogni vendita il corrispondente lotto di acquisto, ma anche per l'innegabile caos operativo in cui sono state costrette le farmacie nei mesi scorsi, con vendite di migliaia di pezzi di modesto valore che hanno sicuramente generato imprecisioni nelle certificazioni fiscali;
- Certificazione del commercialista: il costo del professionista non è al momento quantificabile e dipende in primo luogo dai chiarimenti che si presume verranno comunicati in riferimento alle problematiche evidenziate sopra. Attualmente il professionista dovrebbe:
  - \* raccogliere la documentazione di acquisto delle sole mascherine oggetto dell'accordo, rilevabile dalle fatture ma in contraddittorio col farmacista;
  - \* verificare la sussistenza dei requisiti CE o della procedura semplificata;
  - \* raccogliere la documentazione di vendita delle sole mascherine oggetto dell'accordo, rilevabile dalle fatture di vendita e dai documenti commerciali emessi (in questo caso bisogna richiedere l'intervento del tecnico del registratore telematico), verificando giorno per giorno insieme al farmacista gli scontrini;
  - \* tenere conto delle mascherine utilizzate internamente (diversamente da quanto riportato nell'accordo non è necessaria l'autofatturazione);

\* verificare la consistenza delle scorte sia numerica che in termini di costo d'acquisto;

\* asseverare la richiesta di rimborso del farmacista.

E' facilmente intuibile che un intervento del genere potrebbe di fatto vanificare in termini di costo quello che potrebbe essere il beneficio del rimborso.

Ritengo pertanto consigliabile adottare la procedura del rimborso solo a quelle farmacie che possiedono ingenti quantità (qualche migliaio) di mascherine chirurgiche monouso non ancora vendute.

Per le altre situazioni posso consigliare di:

- richiedere la risoluzione dell'ordine d'acquisto: potrebbe essere fatta domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta in caso di materiale non ancora consegnato o consegnato e non pagato o pagato solo in parte;
- utilizzare internamente le mascherine: con la segnalazione allo Studio via mail dell'uso interno da parte del titolare/soci o collaboratori di tutto o parte del contenuto di una fattura d'acquisto, verrà inserita, per la parte indicata, tra i costi di gestione della farmacia e potrà probabilmente usufruire del credito d'imposta del 50% (per il quale si è ancora in attesa del decreto attuativo) evitando anche di incorrere nel penalizzante meccanismo dovuto alla ventilazione dei corrispettivi qualora l'aliquota delle mascherine venisse ridotta (ultimamente si parla del 5%).

Nel caso invece si intenda procedere con il rimborso, la fattura da indirizzare alla società di servizi collegata alla propria associazione di categoria dovrà probabilmente essere gravata da IVA, attualmente al 22%, in quanto ragionevolmente da essere considerata come integrazione di un prezzo di vendita.

In attesa di probabili ulteriori sviluppi della vicenda, porgo cordiali saluti.

